

53.0.200 (testo 3)

Manziona, Bordon (con emendamenti Governo )

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori)

1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria tesa alla salvaguardia degli interessi e dei diritti dei cittadini quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali e conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela degli interessi collettivi.

1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria

~~a tutela dei consumatori~~ tesa alla salvaguardia degli interessi e dei diritti dei cittadini, quale nuovo strumento generale di tutela

nel quadro delle misure nazionali ~~volte alla disciplina dei diritti dei consumatori~~

~~e degli utenti, e~~ conformemente ai principi stabiliti dalla normativa

comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela degli interessi collettivi.

2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il seguente:

"Art. 140-bis - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni

di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli

altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, sono legittimati ad agire a tutela degli interessi

collettivi dei ~~consumatori e degli utenti~~ soggetti danneggiati richiedendo al Tribunale del luogo in cui ha

sede il convenuto l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione delle

somme spettanti ai singoli ~~consumatori o utenti~~ soggetti danneggiati

nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell' articolo 1342 del Codice Civile ~~di~~

~~atti illeciti~~ nonché di atti o di fatti illeciti anche extracontrattuali, di pratiche

commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali quando sono lesi diritti di una pluralita` di

~~consumatori o di utenti~~ soggetti. In caso di pluralità di domande concorrenti il giudice determina

quella principale, fermo restando che gli altri soggetti riconosciuti legittimati possono

chiederne l'integrazione o la modificazione e che la decisione fa stato nei confronti di tutti gli

attori. Nel caso di proposizione o partecipazione all'azione collettiva risarcitoria da parte di un

ente associativo, l'associazione dovrà depositare l'elenco nominativo degli associati, unitamente

a delega dell'associato che autocertifichi e dia prova della propria qualità di danneggiato, per i

quali, al pari degli altri soggetti intervenuti direttamente, la sentenza nella azione collettiva

risarcitoria avrà immediata efficacia di giudicato ai fini del risarcimento.

1-bis. Su richiesta di taluno dei promotori dell'azione collettiva, qualora il giudice verifichi che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto, conseguente agli illeciti multioffensivi, è maggiore del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, stabilisce un risarcimento a favore della classe dei soggetti danneggiati pari al vantaggio economico derivante dagli illeciti multioffensivi accertati.

2 Sono legittimate ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati ed ogni altro soggetto che dimostri di averne interesse direttamente o, per il caso di enti associativi, in rappresentanza dei propri associati a termini del proprio statuto, e che sono adeguatamente rappresentativi dei diritti

collettivi fatti valere . L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi

della prescrizione ai sensi dell' Articolo 2945 del codice civile , anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti danneggiati conseguenti al medesimo fatto o violazione.

Il giudice adito verifica preventivamente la legittimazione attiva nonché la rappresentatività di chiunque abbia richiesto l'attivazione della procedura di azione collettiva.

In caso di pluralità di domande concorrenti il giudice determina quella principale, fermo restando che gli altri soggetti riconosciuti legittimati possono chiederne l'integrazione o la modificazione e che la decisione fa stato nei confronti di tutti gli attori.

Nel caso di proposizione dell'azione collettiva risarcitoria o di partecipazione alla stessa da parte di un ente associativo, l'associazione dovrà depositare l'elenco nominativo dei soggetti rappresentati , unitamente a delega dell'associato che autocertifichi e dia prova della propria qualità di danneggiato, per i quali, al pari degli altri soggetti intervenuti direttamente, la sentenza pronunciata nella azione collettiva risarcitoria avrà diretta ed immediata efficacia ai fini del risarcimento, compresa la liquidazione del danno per ciascun soggetto legittimato o rappresentato dall'associazione.

2-bis. Nel caso di proposizione dell'azione collettiva risarcitoria o di partecipazione alla stessa da parte di un ente associativo, l'associazione dovrà depositare l'elenco nominativo degli associati, unitamente a delega dell'associato che autocertifichi e dia prova della propria qualità di danneggiato, per i quali, al pari degli altri soggetti intervenuti direttamente, la sentenza pronunciata nella azione collettiva risarcitoria avrà diretta ed immediata efficacia ai fini del risarcimento, compresa la liquidazione del danno per ciascun soggetto legittimato o rappresentato dall'associazione.

3 Alla prima udienza il Tribunale , sentite le parti , ed assunte quando occorre sommarie informazioni , pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla Corte d'Appello , che pronuncia in Camera di Consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata , quando sussiste un conflitto di interessi , ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull' ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso una istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il Giudice dispone , a cura di chi ha proposto l' azione collettiva ed a spese del convenuto , che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

3-bis. La sentenza ha effetto unicamente nei confronti dei singoli consumatori o utenti che siano iscritti alla associazione all'atto di proposizione della domanda.

4. Nelle cause promosse ai sensi di cui ai precedenti commi il processo si svolge secondo il rito ordinario collegiale previsto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Qualora ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, il promotore dell'azione collettiva può richiedere al giudice l'applicazione del rito di cognizione sommaria.

4. Con la sentenza di condanna il giudice determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli cittadini consumatori o utenti.

4-bis Ove contro i medesimi soggetti e per le medesime ragioni di fatto e diritto vengano avviate più azioni collettive, queste debbono essere riunite ai sensi dell'articolo 274 del codice di procedura civile. Decorsi 90 giorni dalla iscrizione a ruolo del primo giudizio è possibile solo l'intervento di cui al secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile, mentre ogni azione principale successivamente avviata ai sensi del presente articolo nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie, è dichiarata improcedibile e viene sospesa sino al passaggio in giudicato dell'esito del primo giudizio, potendo essere riassunta solo nel caso di rigetto della domanda proposta nel primo giudizio, dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza, entro 1 anno dalla data di passaggio in giudicato. Presso ciascun Tribunale è istituito presso la cancelleria dei procedimenti speciali un apposito registro, liberamente consultabile da chiunque, in cui vengono immediatamente annotate tutte le azioni collettive regolarmente iscritte al ruolo, con indicazione della parte o delle parti attrici, delle parti convenute e dell'oggetto della domanda. Ai fini del versamento del contributo unificato le cause collettive sono considerate di valore indeterminabile.

5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice puo' altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

, che dovrà contenere analitica ed oggettiva indicazione dei criteri per la legittimazione al risarcimento e per la determinazione del suo ammontare per ciascun avente diritto. Le condizioni della conciliazione proposte dalle parti sono soggette al controllo del giudice che potrà rigettare con sentenza parziale la proposta di conciliazione in caso di sua motivata totale o parziale irragionevolezza, inadeguatezza, o non equità. Il verbale di conciliazione esplica efficacia solo nei confronti delle parti che lo sottoscrivono e dei soggetti da esse rappresentati.

Il verbale di conciliazione esplica efficacia solo nei confronti delle parti che lo sottoscrivono e dei soggetti da esse rappresentati

6. La definizione del giudizio rende improcedibile ogni altra azione ai sensi del presente articolo nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie.

7. Per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli danneggiati estranei all'azione collettiva o per i quali non sia stata effettuata la liquidazione nella sentenza di condanna o nel verbale di conciliazione il giudice costituisce presso lo stesso tribunale apposita Commissione di Liquidazione, composta in modo paritario dai difensori e dai rappresentanti dei soggetti individuali o associativi e del convenuto e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori che la presiede. A tale Commissione di Liquidazione tutti i cittadini interessati possono ricorrere, singolarmente o tramite delega alle associazioni legittimate di cui al comma 1, sulla base della produzione della sentenza di condanna o del verbale di conciliazione divenuto esecutivo e della dimostrazione della qualità di soggetto danneggiato in merito all'oggetto del giudizio o della conciliazione. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare del danno, compresi i diritti degli enti associativi intervenuti e le parcelle dei legali, necessari per soddisfare ciascun singolo danneggiato ricorrente nella sua potenziale

pretesa. La sottoscrizione del verbale rende improcedibile l'azione dei singoli danneggiati per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta. Il verbale di avvenuta conciliazione è esente da diritti di copia, imposte di bollo, tasse, e oneri fiscali di qualunque tipo e natura. In caso di mancata conciliazione si applica l'articolo 9 della presente legge.

~~7. Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione,~~ il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli consumatori o utenti, costituisce presso lo stesso tribunale apposita Camera di Conciliazione, composta in modo paritario dai difensori dei proponenti l'azione di gruppo e del convenuto e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori che la presiede. A tale Camera di Conciliazione tutti i cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

8. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 7, i soggetti ivi richiamati possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e successive modificazioni.

8. In caso di inutile esperimento della composizione di cui al comma 7, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza.

9. Il singolo cittadino che si ritenga danneggiato e che non abbia preso parte all'azione collettiva, non abbia sottoscritto l'accordo transattivo di cui al comma 5 e non abbia sottoscritto la conciliazione ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8, può agire giudizialmente nei confronti del convenuto, in contraddittorio. A tal fine la sentenza di condanna di cui al comma 4, ovvero l'accordo transattivo di cui al comma 5, unitamente alla dimostrazione della qualità di soggetto danneggiato, costituiscono, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia di ingiunzione al pagamento da parte del giudice, su richiesta ai sensi dell'articolo 633 del codice di procedura civile. La competenza appartiene per materia al giudice di pace secondo i generali criteri di determinazione della competenza territoriale.

9. La sentenza di condanna di cui al comma 4, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 7 e 8, costituisce ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, richiesta dal singolo ~~consumatore o utente~~ danneggiato, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile.

La competenza appartiene per materia al giudice di pace secondo i generali criteri di determinazione della competenza territoriale.

— 12 —

10. La sentenza di condanna di cui al comma 4, ovvero l'accordo transattivo di cui al comma 5 debbono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di ~~consumatori e utenti~~ danneggiati interessati.

11. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertati dall'autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli ~~consumatori o utenti~~ danneggiati nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere ~~solo dal promotore dell'azione di gruppo.~~ da chiunque vi abbia interesse

12. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento dei diritti degli enti associativi intervenuti nonché delle spese legali comprensive delle spese per i difensori dei promotori dell'azione collettiva, che non può superare complessivamente l'importo massimo del 10 per cento del valore della controversia, da determinarsi in riferimento all'esito effettivo della procedura di conciliazione di cui al comma 5, all'esito della sentenza di condanna di cui al comma 6, nonché all'esito della procedura di liquidazione di cui al comma 7. In caso di soccombenza dei promotori dell'azione di gruppo, il giudice liquida: a) la parcella del difensore del convenuto stabilita dal giudice in base all'entità dei danni effettivamente fatti valere nel processo; b) le altre spese legali, ad esclusione della parcella del difensore del promotore dell'azione di gruppo al quale nulla è dovuto.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

—